



# COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

## Regolamento Comunale recante la disciplina della Fida pascolo

### Sommario

Articolo 1 – ambito di applicazione e finalità

Articolo 2 – diritto al pascolo

Articolo 3 – individuazione delle aree destinate a pascolo

Articolo 4 – carico massimo ammissibile

Articolo 5 – autorizzazione, durata e condizioni

Articolo 6 – documentazione per l'istruttoria all'acquisizione/rinnovo del diritto al pascolo

Articolo 7 – esonero della responsabilità

Articolo 8 – rilascio anticipato e subentro

Articolo 9 – modalità di pascolamento ed obblighi

Articolo 10 – divieti

Articolo 11 – canoni

Articolo 12 – controlli e sanzioni

Articolo 13 – norme transitorie finali

## **Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità**

Il presente regolamento comunale disciplina la concessione della fida pascolo, garantendo il rispetto degli impegni pluriennali previsti da alcune misure del piano di sviluppo rurale della Regione Campania 2007/2013, in particolare riferimento alla misura 214 azione D2 – sostegno al pascolo estensivo, nel rispetto:

- . della legge 16 giugno 1927 n. 1766 riguardante il riordinamento degli usi civici;
- . del regolamento di cui al r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, di attuazione della legge 16 giugno 1927 n. 1766;
- . della legge regionale n.ro 11 del 17.03.1981 riguardante norme in materia di usi civici;
- . della legge regionale n. 11 del 07/05/1996;
- . della nota ANCI Campania con la quale si invitavano i comuni a rivisitare i criteri per la fruizione a pascolo delle terre del Comune secondo i criteri recati dal presente regolamento risponde a prioritari interessi di preservazione degli habitat da fenomeni di degrado e di incendi, alla tutela dell'ambiente ed in subordine risponde alle esigenze di adeguare gli attuali strumenti di gestione fondati sulla fida pascolo in relazione alle richieste degli allevatori.

## **Articolo 2 – Diritto al pascolo**

I pascoli ricadenti nella gestione del Comune di Trentinara possono essere concessi in godimento agli abitanti dello stesso Comune sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

La concessione in godimento è altresì attribuita:

- 1) alle persone fisiche non residenti in Trentinara,
- 2) alle persone giuridiche non aventi sede legale in Trentinara,

In tal caso la concessione comporta:

- 1) il pagamento del canone di cui all'Art. 11 maggiorato del 100%;

## **Articolo 3 – Individuazione delle aree destinate a pascolo**

Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle riportate nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente regolamento;

## **Articolo 4 – Carico massimo ammissibile**

Il carico di bestiame va determinato in UBA (unità bestiame adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione rappresentati nella sottostante tabella:

## **Coefficienti di conversione in UBA per specie ed età**

### **Bovini e bufalini**

a	bovini adulti (oltre 2 anni di età)	<b>1,00</b>	<b>UBA</b>
b	bovini da 6 a 24 mesi di età	<b>0,60</b>	<b>UBA</b>
c	vitelli nati al pascolo e fino a sei mesi di età	<b>0,00</b>	<b>UBA</b>

### **Equidi**

a	equini con più di 6 mesi	<b>1,00</b>	<b>UBA</b>
b	equini nati al pascolo e fino a sei mesi	<b>0,00</b>	<b>UBA</b>
c	asini con età oltre 12 mesi	<b>0,60</b>	<b>UBA</b>
d	asini con età da 6 a 12 mesi	<b>0,30</b>	<b>UBA</b>

### **Ovicaprini**

a	pecore	<b>0,15</b>	<b>UBA</b>
b	capre	<b>0,15</b>	<b>UBA</b>
c	ovicaprini nati al pascolo	<b>0,00</b>	<b>UBA</b>
d	altri ovicapri	<b>0,15</b>	<b>UBA</b>

## **Articolo 5 – Autorizzazione, durata e condizioni**

Il periodo di pascolamento è stabilito **dal 15 maggio al 30 novembre**.

L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante espressa concessione di durata **annuale**.

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo, redatte su apposito modello predisposto dall'ufficio comunale competente, devono essere inoltrate indicando la località preferenziale e le particelle di terreno richieste, il numero di capi distinti per specie, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente e del custode.

Le domande di autorizzazione vanno presentate **entro il 1° marzo** dell'anno nel quale deve avere inizio il periodo di fida pascolo.

L'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, delle U.B.A. complessive relative a tutti i richiedenti e delle località assegnate negli anni precedenti, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

- 1.** la residenza nel Comune di Trentinara;
- 2.** la titolarità di azienda agricola;
- 3.** non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
- 4.** avere intrapreso impegni, anche pluriennali, nell'ambito di specifiche misure attuate con bandi regionali e/o comunitari che favoriscono la preservazione degli habitat da fenomeni di degrado e di incendi, che tutelano l'ambiente ed il territorio nonché sostengono la pratica del pascolamento e la sua estensivizzazione.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la fida pascolo assegnata, qualora vengano riscontrate ripetute violazioni al presente regolamento.

## **Articolo 6 – Documentazione per l'istruttoria all'acquisizione/rinnovo del diritto al pascolo**

Per ottenere o rinnovare il godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono, entro i limiti temporali di cui all'art. 5 del presente regolamento, presentare apposita domanda di "fida pascolo" contenente i seguenti titoli:

1. copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
2. sia per gli allevamenti del territorio che per gli allevamenti provenienti da territorio diverso, un certificato sanitario-veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
3. dichiarazione dalla quale si evince il numero dei capi che si intendono introdurre al pascolo sui terreni comunali distinti per specie ed età;
4. copia del versamento, in unica soluzione, del canone di "fida pascolo" pagato preventivamente al rilascio dell'autorizzazione sul c.c.p. intestato al Comune;
5. dichiarazione dalla quale risulti la presa visione del presente regolamento e l'obbligo alla puntuale osservanza;
6. comunicazione nella quale viene indicata la data in cui si intende immettere gli animali fidati al pascolo;
7. indicazione del nominativo del custode del bestiame.

In violazione degli adempimenti sopra indicati la fida è illegale ed i trasgressori sono punibili a termine di legge.

### **Articolo 7 – Esonero della responsabilità**

L'esercizio del pascolo, subordinato ad apposito provvedimento concessorio di cui al precedente art. 5, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del concessionario/fidatario, anche nel caso di morie di animali imputabili a malattie infettive, contratte nel fondo fidato.

### **Articolo 8 – Rilascio anticipato e subentro**

In caso della cessazione dell'attività o di rilascio anticipato della concessione da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi comprese tutte le eventuali migliorie apportate senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante.

I beni riacquistati torneranno al regime giuridico di uso civico.

Il concessionario può richiedere, in corso di vigenza della concessione, che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di azienda agricola senza che vengano modificati i termini della concessione originaria.

### **Articolo 9 – Modalità di pascolamento ed obblighi**

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

1. titolarità di apposita autorizzazione da parte del Comune proprietario;

- 2.** vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario recante con se la prescritta autorizzazione di fida;
- 3.** il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione; la realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- 4.** il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile;
- 5.** il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato;
- 6.** divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
- 7.** obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
- 8.** divieto di sbarrare, con qualsiasi tipo di ostacolo, strade, sentieri, viottoli e valichi nei terreni concessi a pascolo o di accesso ad essi e comunque tutti quelli a transito libero;
- 9.** obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- 10.** il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

#### **Articolo 10 – Divieti**

E' fatto assoluto divieto di:

- 1.** cedere, anche parzialmente, il diritto di fida a terzi;
- 2.** far custodire il bestiame da persona diversa da quella /e indicata nella domanda;
- 3.** avanzare richiesta di pascolo da cittadini o allevatori residenti nel Comune di Trentinara, per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune. E' pertanto obbligatoria la presentazione delle fatture di acquisto o, in assenza di p.iva, di autocertificazione in cui dichiarare la provenienza dei capi. l'inosservanza del predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, può costituire da solo motivo di rigetto della domanda o di revoca della concessione al fidatario inadempiente;
- 4.** effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina al di fuori dei pascoli nudi o cespugliati;
- 5.** effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame. in dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
- 6.** effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
- 7.** utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
- 8.** pascolare nelle zone affittate o vincolate;
- 9.** creare chiudende o recinzioni di qualsiasi tipo, nelle particelle concesse in fida pascolo, senza previa autorizzazione del Comune;

**10.** in tutte le aree non espressamente indicate è da ritenersi vietato il pascolo.

### **Articolo 11 – Canoni**

Il canone di fida, che, dagli anni successivi a quello di approvazione di questo atto, il Comune fissa annualmente mediante atto deliberativo di giunta sulla base dei dati inflattivi e sulla scorta delle spese eventualmente sostenute per ordinaria o straordinaria gestione, dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio dell'autorizzazione.

#### **Canoni 2014:**

<i>tipologia animali</i>	<i>importo del canone</i>	
bovini adulti (oltre 2 anni di età)	€ 15.00	capo / anno
bovini da 6 a 24 mesi di età	€ 10.00	capo / anno
vitelli nati al pascolo e fino a sei mesi di età	€ 0.00	capo / anno
equini	€ 40.00	capo/anno
Ovi/caprini	€ 3.00	capo/anno

Per gli anni successivi il canone verrà stabilito dalla Giunta comunale.

### **Articolo 12 – Controlli e sanzioni**

A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata apposita certificazione di fida pascolo che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti.

La certificazione indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per il quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata con indicazione degli estremi catastali. il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente e ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo che gli è stata assegnata.

Tutto il bestiame ammesso al pascolo deve risultare in regola con gli adempimenti previsti dal regolamento di polizia veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASL. A tal fine il bestiame è soggetto al controllo sia dei predetti servizi veterinari sia del personale della polizia municipale di Trentinara.

I fidatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dal Comune o dai servizi veterinari di volta in volta indicate.

Nell'ipotesi di ammissione al pascolo di bestiame non appartenente ad allevatori residenti in Trentinara, detto bestiame dovrà essere preventivamente controllato da parte dei competenti servizi veterinari o dal personale del Comune in appositi punti di controllo che verranno tempestivamente indicati al Comune.

Il godimento in natura dei pascoli dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme previste dal presente regolamento, delle direttive e delle indicazioni che di volta in volta verranno fornite dal Comune, nonché di tutte le disposizioni di legge statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'utilizzazione e l'utilizzo dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 250,00 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo, qualsiasi violazione al presente regolamento.

Si applicano, ove non risultino incompatibili, le norme di cui al Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.

### **Articolo 13 – Norme transitorie finali**

Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 10 punto 3, il Comune può pervenire, previa audizione dei fidatari interessati, alla revoca della concessione in tutti i casi di accertata grave o reiterata violazione delle norme del presente regolamento.

Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 c.p. o di altri reati.

Il regolamento comunale per la fida pascolo approvato con delibera di consiglio comunale n. 9 del 15-03-1998 è abrogato dall'entrata in vigore del presente regolamento.